

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 795)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1973

Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, n. 969

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 dicembre 1969, n. 969, è stata autorizzata la spesa di lire un miliardo per consentire alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un ulteriore aumento del capitale delle società di cui l'Azienda stessa detiene una partecipazione azionaria, ai fini del potenziamento dei pubblici servizi automobilistici e delle attrezzature destinate al loro esercizio. In particolare, come è chiaramente illustrato nella relazione alla legge, si tratta di consentire all'Istituto nazionale trasporti, il cui capitale azionario è interamente di proprietà dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di assumere l'esercizio di servizi automobilistici in quelle zone nelle quali il regolare svolgimento di essi, a causa della crisi economica che ha investito il settore, è stato compromesso dal dissesto finanziario che ha colpito alcune imprese di trasporto.

In tale quadro l'Istituto nazionale trasporti ha dovuto assumere l'esercizio di alcune linee automobilistiche nella zona di Avellino, per uno sviluppo di chilometri 3.350 (71

relazioni circa) e nella zona di Bari, per uno sviluppo di chilometri 1.100 (29 relazioni circa).

L'affidamento all'Istituto nazionale trasporti di tali linee, reso necessario dalla carenza di altri mezzi idonei ad assicurare la continuazione dei collegamenti automobilistici, ha comportato per l'Istituto nuove spese per investimenti in mezzi e attrezzature per lire 1.300 milioni nel 1969 e per lire 850 milioni nel 1970 e, quindi, per complessivi 2.150 milioni di cui una parte soltanto, e cioè un miliardo, è stato finanziato con la citata legge 10 dicembre 1969, n. 969.

Sempre per motivi di interesse sociale è stato necessario affidare all'Istituto, con decorrenza 1° aprile 1971, il complesso delle autolinee (24 ordinarie e 21 turistiche ed internazionali) esercitate dalla società per azioni Ferrovie Alta Valtellina, di Sondrio, la quale — nel quadro della già accennata crisi economica che ha investito il settore — ha dovuto rinunciare a tutte le anzidette concessioni, rinuncia che avrebbe determi-

nato l'interruzione dei collegamenti automobilistici, di rilevante interesse socio-economico, assicurati nella provincia di Sondrio.

L'attribuzione all'Istituto nazionale trasporti di tali autolinee si è resa indispensabile, anche in questo caso, per l'inesistenza di altre imprese locali di adeguata ampiezza e consistenza, atte a surrogare la cessante società FAV.

Allo scopo di non gravare di nuovi oneri il conto economico dell'Istituto, già reso deficitario dall'andamento delle gestioni disastose che esso ha dovuto assumere, e per venire parzialmente incontro alle esigenze di esso, si rende necessario un ulteriore finan-

ziamento mediante un aumento di capitale dell'Istituto stesso.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge che, in aggiunta alla spesa di un miliardo di lire, autorizzata con la citata legge 10 dicembre 1969, n. 969, dispone una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per un corrispondente aumento del capitale delle società di cui l'Azienda detiene il pacchetto azionario.

Per la copertura dell'onere verrà utilizzata una parte dell'accantonamento disposto sul fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ad integrazione della spesa di lire un miliardo di cui alla legge 10 dicembre 1969, n. 969, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per consentire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un corrispondente aumento del capitale delle società di cui l'azienda stessa detiene una partecipazione azionaria ai fini del potenziamento dei pubblici servizi automobilistici e delle attrezzature destinate all'esercizio di essi.

A tale scopo il Ministero del tesoro corrisponderà all'Azienda predetta una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 1.000 milioni si provvede a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.